

BOZZA

Decreto del Ministro dell'Interno recante “Modalità dei svolgimento del concorso straordinario a 334 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi” (art. 153, c. 3 del decreto legislativo 217/2005).

BOZZA

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, cui si riferiscono i successivi commi;

Visto, in particolare l’art. 153, comma 2, in base al quale va bandito un concorso straordinario per titoli a 334 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo reparto, capo reparto esperto e capo squadra esperto;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno n. 1/2006 dell’8 febbraio 2006, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.56 dell’8.3.2006 con il quale, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 22, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono state individuate le categorie dei diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che consentono la partecipazione ai concorsi per ispettore antincendi;

Considerato che, come disposto dall’art. 153, comma 3, con decreto del Ministro dell’Interno sono stabilite le modalità di svolgimento, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed i relativi punteggi, nonché la composizione della commissione esaminatrice del concorso straordinario in parola;

Ritenuto di dover provvedere all’emanazione del decreto del Ministro dell’Interno di cui al citato art. 153, comma 3;

DECRETA

ART. 1

Requisiti di ammissione

1. L’accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 153, comma 2 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217 mediante concorso straordinario per titoli a 334 posti, è riservato al personale inquadrato, alla data del bando, nelle qualifiche di capo reparto, capo reparto esperto e capo squadra esperto.
2. I candidati, ai fini dell’ammissione, devono essere in possesso, alla medesima data, di uno dei titoli di studio di cui al decreto del Ministro dell’Interno n. 1/2006 dell’8 febbraio 2006, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.56 dell’8.3.2006.
3. Non è ammesso a concorso il personale che, nel biennio precedente alla data del bando, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

BOZZA

4. Nel bando di concorso sono indicate le sedi disponibili, individuando anche quelle per il personale in possesso della specialità di elicotterista e pilota di aereo.

ART. 2

Titoli

1. I titoli ammessi alla valutazione ed i relativi punteggi attribuiti, sono : A) titoli di studio, B) corsi, con esclusione del corso basico, del corso di formazione per capo squadra e capo reparto, nonché dei corsi previsti per l'acquisizione delle qualificazioni di cui al successivo punto C); C) qualificazioni e D) anzianità di servizio.

A) TITOLI DI STUDIO

- | | |
|--|-----------|
| 1) diploma di istruzione secondaria di secondo grado diverso da quello richiesto per l'ammissione | punti 2 |
| 2) laurea attinente alla qualifica di ispettore | punti 3 |
| 3) laurea magistrale attinente alla qualifica di ispettore | punti 4,5 |
| 4) diploma di specializzazione attinente alla qualifica di ispettore, conseguito al termine dei corsi di specializzazione istituiti dalle Università | punti 1,5 |
| 5) dottorato di ricerca attinente alla qualifica messa a concorso attinente alla qualifica di ispettore | punti 2 |

I titoli di studio di cui sopra non attinenti alla qualifica di ispettore sono valutati con un punteggio pari alla metà rispetto a quelli attinenti alla stessa qualifica.

I titoli di studio di cui ai punti 1, 2, 3, non sono cumulabili e, conseguentemente, viene considerato il titolo che dà luogo al maggior punteggio.

Il punteggio massimo conseguibile per tutti i titoli indicati alla lettera A) è di 8 punti.

B) CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

- | | |
|--|------------|
| 1) master di durata non inferiore a sei mesi e coerenti con l'attività professionale della qualifica di ispettore | punti 0,50 |
| 2) corso di aggiornamento professionale, organizzato dall'amministrazione e di durata non inferiore ad una settimana o alle 36 ore | punti 0,25 |

I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale di cui al punto 2) sono cumulabili fra loro fino ad un massimo di punti 3,00.

BOZZA

Il punteggio massimo conseguibile dei corsi indicati alla lettera B) è di 3,50 punti.

C) QUALIFICAZIONI

Possesso di brevetti o patenti ovvero di certificazioni rilasciate dall'Amministrazione e necessari per l'esercizio di peculiari attività nei settori:

- aereonavigante	punti 1,0
- subacqueo, nautico, TLC	punti 0,8
- SAF 2B, NBCR III livello, patente IV grado	punti 0,5

Il punteggio massimo conseguibile delle qualificazioni sopra indicate è di 2 punti.

D) ANZIANITA'

Anzianità nella qualifica di capo reparto e di capo reparto esperto

per ogni anno punti 1

Anzianità nella qualifica di capo squadra e di capo squadra esperto

per ogni anno punti 0,75

I punteggi concernenti le anzianità di cui sopra sono cumulabili.

Le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.

ART. 3

Formazione della graduatoria

1. La graduatoria di merito è predisposta in base al punteggio totale assegnato ai titoli posseduti da ciascun candidato.

A parità di punteggio, prevalgono nell'ordine: la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è composta da almeno due dirigenti, di cui uno

BOZZA

con funzioni di Presidente e da un componente con qualifica non inferiore a quella del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

Art. 5

Norme finali

1. I concorrenti utilmente collocati nell'ambito dei posti messi a concorso scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle individuate nel bando di concorso. Hanno la precedenza i candidati che scelgono la sede ove già prestano servizio. Nel caso in cui siano resi disponibili posti nei nuclei elicotteri, il personale in possesso della relativa specializzazione deve scegliere esclusivamente le sedi ove sono presenti i nuclei della specialità stessa. La rinuncia alla sede comporta la rinuncia al concorso.

2. L'Amministrazione si riserva di far frequentare ai vincitori del concorso un corso di formazione della durata non inferiore a otto settimane.

3. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005 n. 217 e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni.

Roma,

IL MINISTRO
(Maroni)